


# CITTA' DI VITERBO



## ADOZIONE DI MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

Ord.n. 59

Prot.n.

### IL SINDACO

- Preso atto delle risultanze emerse in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica nelle riunioni tenutesi in data 12 e 18 giugno uu.ss., nelle quali si rilevava, a fronte delle esperienze passate, l'effettivo accentuarsi sul territorio comunale, in questo periodo estivo e con particolare riferimento agli orari notturni, di comportamenti e situazioni dovute all'utilizzo di bottiglie e recipienti in vetro nonché all'assunzione incontrollata di bevande alcoliche che turbano in maniera grave, rendendone difficoltoso o pericoloso l'accesso, il libero utilizzo degli spazi pubblici e la sua fruizione da parte della cittadinanza, che alterano gravemente il decoro urbano rendendone particolarmente oneroso il ripristino, che provocano nocimento alla pubblica decenza anche per le modalita' con cui si manifestano, che favoriscono il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato impedendone la fruibilita', che rendono difficoltosa la circolazione stradale e che determinano più in generale lo scadimento della qualita' della vita urbana;
- Avuto riguardo alle determinazioni pure assunte nelle riunioni del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica di cui sopra, e relative alla necessita' dell'adozione immediata e per tutto il periodo estivo, stante la contingibilita' del fenomeno e l'urgenza di provvedere, di particolari misure per l'interdizione in orario notturno dell'utilizzo di bottiglie e recipienti in vetro e della vendita per asporto e del consumo di bevande alcoliche nelle aree e spazi pubblici, definendo altresì gli orari di vigenza delle misure in questione e le sanzioni amministrative da applicare agli inottemperanti;
- Preso atto delle determinazioni assunte dal Prefetto della Provincia ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 54, 4° c. del D.L.vo 18/08/2000, n.267, e significate con nota prot.n.26344 del 23/06/2015, agli atti d'ufficio;
- Ritenuto pertanto di dovere provvedere al riguardo in via contingibile ed urgente a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, adottando misure a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare nel territorio comunale le condizioni di vivibilita', la convivenza civile e la coesione sociale;
- Visto l'articolo 54 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, recante il *T.U.EE.LL.*, come da ultimo modificato con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008, recante "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", pubblicato sulla G.U. n.186 del 09/08/2008;
- Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 4-7 aprile 2011, di dichiarazione di parziale incostituzionalità del comma 4° dell'articolo 54 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, recante il *T.U.EE.LL.*, come da ultimo modificato con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, più sopra citato;
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana adottato con D.P. n.66 dell'8/02/1935 e dalla G.P.A. con Decisione n.452 dell'1/04/1935;

- Vista la legge 24/11/1981, n.689 e s.m.i.;
- Visto il D.L.vo 18/08/2000, n.267, recante il *T.U.EE.LL.* e s.m.i., con particolare riferimento all'art.7-*bis*;

### ORDINA

Per quanto sopra indicato, **sul territorio di questo Centro Capoluogo, con esclusione pertanto delle frazioni comunali, con effetto dal giorno 26 giugno p.v. e fino al 30 settembre p.v.:**

#### **in relazione all'utilizzo di bottiglie e recipienti di vetro:**

- 1) **E' fatto divieto, agli esercenti operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o vendere bevande alimentari in bottiglie e recipienti di vetro per l'asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione ed al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 22,00 alle ore 06,00, fatti salvi gli orari di attività di ciascuna categoria commerciale.**
- 2) **E' fatto divieto per chiunque, dalle ore 22,15 alle ore 06,00, di consumo di bevande alimentari in bottiglie e recipienti di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;**

#### **in relazione alla somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche:**

- 3) **E' fatto divieto, agli esercenti operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o vendere bevande alimentari di qualsiasi gradazione alcolica per l'asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione ed al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 00,00 alle ore 06,00, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale.**
- 4) **E' fatto divieto per chiunque, dalle ore 00,15 alle ore 06,00, di consumo di bevande alimentari di qualsiasi gradazione alcolica nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;**

### AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali, ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo n.267/00 e s.m.i., ai trasgressori sarà applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00;

### DETERMINA

**al riguardo di stabilire**, ai sensi della L. 24/11/1981, n.689 e s.m.i.:

- **per la violazione dei divieti di cui ai punti sub 1) e sub 3) di cui più sopra, il pagamento in misura ridotta** per estinguere l'illecito con ogni effetto liberatorio, **in euro 150,00;**
- **per la violazione dei divieti di cui ai punti sub 2) e sub 4) di cui più sopra, l'ordinario pagamento in misura ridotta** per estinguere l'illecito con ogni effetto liberatorio **già previsto dalla legge, pari ad euro 50,00;**





## MANDA

agli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Viterbo, li

FF/ff



IL SINDACO  
  
(Ing. Leonardo Michelini)

Avverso il presente provvedimento, ai sensi della L.n.1034/71, è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, ovvero, ai sensi del D.P.R.n.1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni.

=====

Alla Segreteria Generale	- Sede -
All'Albo Pretorio	- Sede -
Al Settore Affari Generali	- Sede -
All'Ufficio Archivio	- Sede -
Al Serv. Aff.Amm.vi del Sett.AA.GG.	- Sede -
Al Comando P.L.	- Sede -

Alla Prefettura di Viterbo  
Alla Questura di Viterbo  
Al Comando Arma dei CC. di Viterbo  
Al Comando G.d.F. di Viterbo  
Al Comando del C.F.S. di Viterbo;  
Al Comando Polizia Stradale di Viterbo  
Al Comando P.L. della Provincia di Viterbo